


REGIONE



ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA




SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

EX UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI

Via Catullo, 17 – 65127 Pescara


Tel. 085/7672833 - Fax: 085/7672932 – 7672813

e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it pec: servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it



PROGRAMMA QUADRO

per l'attuazione nella Regione Abruzzo dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R.30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15]



Pescara, 11 gennaio 2016

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE



INDICE

1.	PREMESSA	pag. 3
2.	L'APICOLTURA REGIONALE	" 4
2.1.	Punti di forza	" 7
2.2.	Punti di debolezza	" 7
2.3.	Opportunità	" 7
2.4.	Minacce	" 8
3.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	" 8
3.1.	Riferimenti normativi comunitari	" 8
3.2.	Riferimenti normativi nazionali	" 10
3.3.	Riferimenti normativi regionali	" 11
4.	DEFINIZIONI	" 11
5.	FINALITA'	" 13
6.	OBIETTIVI	" 13
7.	INTERVENTI AMMISSIBILI	" 14
8.	COMPITI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA	pag. 15
9.	COMPITI DI PERTINENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L'AGRICOLTURA (STA)	pag. 16
10.	PROCEDURE E CRITERI OPERATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNITARI IN APICOLTURA	pag. 17
11.	VINCOLI E PRESCRIZIONI	" 20
12.	DISPOSIZIONI FINALI	" 22



1. PREMESSA

La Giunta regionale con propria deliberazione *23 dicembre 2011, n. 920/P*, ha approvato il *“Programma quadro”* per l’attuazione del *Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*.

Il suddetto Regolamento è stato abrogato e sostituito con il *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio* con il quale nella sezione 5 – Aiuti nel settore dell’apicoltura – articolo 55, si riformulano le misure che possono essere incluse nei programmi dell’apicoltura da parte degli Stati membri.

La recente normativa comunitaria in materia di apicoltura ha previsto una serie di azioni dirette a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti del settore, stabilendone i termini di presentazione dei programmi nazionali triennali (programmi apicoli), i loro contenuti essenziali, le misure di controllo, le variazioni ammissibili dei limiti finanziari e le misure necessarie per consentire una razionale flessibilità nell’esecuzione dei programmi stessi.

Il programma nazionale è predisposto sulla base dei sottoprogrammi triennali elaborati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e da Enti ministeriali, in stretta collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico, ed è approvato con apposita Decisione di esecuzione della Commissione UE.

Le azioni previste dalla predetta normativa sono cofinanziate in parti uguali dalla Unione Europea (FEAGA) e dallo Stato italiano (Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) e, pertanto, è opportuno rendere accessibili i finanziamenti in questione a tutti gli interessati del settore apistico senza che ciò comporti oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende, quindi, necessario abrogare il precedente *“Programma quadro”* di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 920/P/2011 ed approvare un nuovo Programma di riferimento per l’attuazione in



Regione della disciplina di dettaglio della materia e per la predisposizione dei Sottoprogrammi triennali e dei relativi bandi annuali.

Il Programma de quo è sottoposto, previo parere della commissione consiliare competente, all'approvazione della Giunta regionale che, fra l'altro, autorizza il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca a predisporre e gestire i programmi triennali ed annuali, previsti dalla stessa normativa, in linea con gli obiettivi e le azioni stabilite dal presente Programma quadro ed in funzione del finanziamento ministeriale assegnato annualmente alla Regione Abruzzo.

Il Programma quadro in questione è stato elaborato, concertato ed unanimemente condiviso con le Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS), il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta regionale d'Abruzzo e la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo, nelle riunioni, tenutesi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 6 agosto 2015, 22 ottobre 2015 e 5 novembre 2015.

Dopo aver descritto sinteticamente la situazione dell'apicoltura regionale e richiamata la principale normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il presente Programma quadro evidenzia le finalità e gli obiettivi dell'intervento regionale, individua le azioni e sottoazioni da sostenere e sviluppare a livello regionale, definisce i beneficiari e specifica i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi.

2. L'APICOLTURA REGIONALE

La legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell'apicoltura", dispone, fra l'altro, all'articolo 6, l'obbligo, in capo a chiunque detenga apiari e alveari, di farne denuncia ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge in questione e, successivamente, "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno".



La stessa legge prevede che le denunce e le comunicazioni di primo avvio dell'attività apistica devono essere indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente e che i trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Inoltre, con Decreto del Ministero della Salute 4 dicembre 2009 è stata istituita l'anagrafe apistica che dispone la registrazione e l'identificazione degli apicoltori e degli apiari e, soltanto, nel 2014 è stato approvato dal medesimo Ministero il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

Nelle more che l'anagrafe apistica funzioni a pieno regime, il censimento effettuato sulla base del richiamato obbligo di denuncia e/o comunicazione registra, per l'anno 2015, un patrimonio apistico di 42.132 alveari, posseduti da 691 apicoltori, questi ultimi così distribuiti per territorio provinciale:

- CHIETI n. 183;
- L'AQUILA n. 237;
- PESCARA n. 123;
- TERAMO n. 148.

Se si fa riferimento alla numerosità degli alveari, la provincia di Chieti è sicuramente la più significativa rappresentando ben il 71% del totale degli alveari censiti in regione. Tale fatto è confermato anche dalla percentuale di apicoltori che praticano l'attività apistica in forma nomade, circa il 32-35%, a conferma del dato storico che assegna al comprensorio della Valle del Sangro e dell'Alto Vastese la più alta concentrazione regionale di apicoltori professionisti, vale a dire di apicoltori che esercitano l'attività apistica come principale o esclusiva attività economica familiare.

Tuttavia, in merito alle consistenze ufficiali sopra specificate, è il caso di evidenziare che una parte degli apicoltori che inizia ex-novo la pratica apistica, o svolge la stessa in modo hobbistico o amatoriale (soprattutto coloro che producono per il fabbisogno familiare e/o per quello degli amici e dei parenti), sfugge dal conteggio in quanto, il più delle volte, non effettua la regolare denuncia di possesso degli alveari non essendo interessati ai finanziamenti pubblici.

Inoltre, molto probabilmente, i dati dichiarati non rispecchiano la reale consistenza regionale degli apiari dal momento che da parte degli allevatori, come in



tutte le attività economiche, vi è la cronica tendenza a dichiarare una consistenza inferiore a quella effettiva.

Le Associazioni degli apicoltori stimano, infatti, nella regione Abruzzo una consistenza di almeno 65.000 alveari.

Oltre la metà degli operatori esercitanti l'apicoltura è in grado di praticare una attività di buon livello sia per la preparazione tecnica sia per l'ampiezza degli allevamenti; degli alveari censiti circa il 13% svolge l'attività seguendo le tecniche della produzione biologica.

La totalità degli apicoltori della Regione è indirizzata prevalentemente verso la produzione del miele anche se non è da trascurare l'attenzione che gli stessi (circa il 24%) ripongono negli altri prodotti dell'apicoltura (api regine, polline, propoli, cera, pappa reale, veleno d'api, idromele, aceto di miele....).

I prodotti dell'apicoltura sono destinati per il 21% all'autoconsumo, mentre per il restante 79% sono rivolti al mercato.

La trasformazione che investe l'apicoltura regionale, paradossalmente, ha avuto inizio proprio con la diffusione della «Varroasi» che ha spinto gli apicoltori più motivati e preparati ad acquisire una maggiore professionalità.

I piani di lotta alla varroa, i cui risultati positivi ottenuti nei primi anni di attuazione, sono stati successivamente affievoliti dalla comparsa di fenomeni di resistenza agli acaricidi impiegati.

Da ultimo è da riconsiderare anche una recrudescenza delle infestazioni di Peste Americana, e di altre patologie (oggi segnalate in Calabria, Piemonte, Liguria) che stanno destando e causando preoccupazioni per gli effetti che producono negli allevamenti apistici abruzzesi e non, unitamente alla notoria moria di api per avvelenamento da acaricidi.

Da evidenziare, infine, che anche dietro la spinta di specifici interventi pubblici di sostegno all'acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, le aziende sono interessate da un progressivo e razionale ammodernamento.



Il valore dell'apicoltura, a livello regionale, in termini di produzione lorda vendibile considerando solo il prodotto miele si stima in circa 4.800.000 euro/anno.

Una ricerca analitica condotta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e finanziata dalla Direzione agricoltura sui mieli del territorio regionale ha fornito un quadro confortante sulla qualità del prodotto regionale.

Eccellente è risultato il quadro igienico-sanitario emerso dalle analisi microbiologiche, indice dell'applicazione delle buone norme di prassi igienica da parte dei produttori e fattore di garanzia per il consumatore.

Di seguito si riportano schematizzati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce del settore.

2.1. Punti di forza

- Forte identità territoriale;
- Alta percentuale di aree protette che legano le produzioni ad un contesto naturale e di elevato valore ambientale;
- Allevamento di antica tradizione;
- Buona professionalità degli operatori;
- Diversificazione dei prodotti e buona qualità delle produzioni;
- Significativa presenza di operatori con certificazione biologica.

2.2. Punti di debolezza

- Mancanza di Centri di riferimento per l'assistenza specialistica;
- Difficoltà nel reperire materiale apistico selezionato;
- Polverizzazione della struttura produttiva;
- Debolezza della organizzazione economica e commerciale delle aziende;
- Lento ricambio generazionale.

2.3. Opportunità

- ❖ Aumento della domanda verso i prodotti biologici e salutari;



- ❖ Sviluppo del turismo legato all'immagine del territorio e delle aree protette;
- ❖ Buona presenza di una imprenditoria orientata verso produzioni di qualità certificata;
- ❖ Possibilità di collocazione dell'apicoltura nell'ambito della cosiddetta "agricoltura sociale" e delle "attività ambientali ed educative".

2.4. Minacce

- ✓ Marginalizzazione dell'attività apistica;
- ✓ Insostenibilità degli elevati costi produttivi;
- ✓ Diffusione del fenomeno della moria delle api

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. Riferimenti normativi comunitari

- *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con il quale nella Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, si riformulano le misure di cui al precedente Reg. (CE) n. 1234/2007 che possono essere incluse nei programmi dell'apicoltura. Il regolamento de quo, inoltre, ha disposto con l'articolo 231 che:*
 - alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole, nonché i contenuti dei programmi nazionali e le procedure per l'approvazione degli stessi;
 - i programmi apicoli adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza.

Nella *Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55*, del nuovo Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono state stabilite, in particolare, le seguenti



misure dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura:

- a. assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - b. lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - c. razionalizzazione della transumanza;
 - d. misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
 - e. misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
 - f. collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
 - g. monitoraggio del mercato;
 - h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.
- *Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura con il quale è stato abrogato il regolamento (CE) n. 917/2004 e sono state definite le modalità di determinazione degli alveari e di notifica degli stessi alla Commissione, le misure volte ad evitare i doppi finanziamenti ed i criteri di assegnazione dei finanziamenti unionali ai programmi di apicoltura 2017/2019.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2011 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura che ha fissato l'anno apicolo nel periodo consecutivo tra il 1° agosto e il 31 luglio ed ha precisato i contenuti e gli elementi essenziali che devono contenere i programmi apicoli degli Stati membri.*

Con il regolamento de quo, la Commissione ha introdotto il principio della flessibilità dei programmi apicoli nel senso che gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma,



purchè le misure continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali approvato per ciascuno Stato membro.

I pagamenti ai beneficiari, invece, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

3.2. Riferimenti normativi nazionali

- *Legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell'apicoltura"* che, fra l'altro, definisce la figura dell'apicoltore e dell'imprenditore apistico e fa obbligo a chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente pena l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore apistico.
- *Decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale è stata istituita l'anagrafe apistica che dispone la registrazione e l'identificazione degli apicoltori e degli apiari.
- *Decreto 11 agosto 2014, recante -Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"-*
- *Circolare n. 6495 del 18 novembre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, inerente l'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura* che ha chiarito definitivamente l'ammissibilità delle spese stabilendo che la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari sia successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto.
- *Istruzioni operative n. 24 del 16 dicembre 2013* con le quali L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata anche AGEA) ha diramato le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di



finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

- *Istruzioni operative n. 6/OCM del 12 gennaio 2015* con le quali AGEA ha integrato le precedenti istruzioni operative n. 24/2013 in materia di “modalità di presentazione della domanda”, “controlli amministrativi”, “certificazione antimafia”, “compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS” , “modalità di pagamento e termini di conclusione del procedimento amministrativo”.

3.3. Riferimenti normativi regionali

- *Legge regionale 30 maggio 1997, n.53*, recante «*Interventi nel settore agricolo e agroalimentare*» che all'articolo 21, secondo comma, stabilisce che “La Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura”.
- *Legge regionale 9 agosto 2013, n. 23*, recante “*Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative*” che intende l'apicoltura come la conduzione zootecnica delle api e la considera a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, della legge regionale in questione, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano apistico regionale che recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico.

4. DEFINIZIONI

- 4.1. Ai fini del presente Programma quadro valgono le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313, del 24 dicembre 2004 n. 23, concernenti la disciplina dell'apicoltura, dell'articolo 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 23, della PARTE XXII, dell'ALLEGATO I e della PARTE IX, dell'ALLEGATO II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dell'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 e dell'articolo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.



4.2. Forme associate: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le Associazioni di apicoltori così come definite al successivo punto 4.3., lettera e., le loro Unioni, le Federazioni, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico.

4.3. Beneficiari: la Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/1366 della Commissione, in armonia con quanto già stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di apicoltura, riconosce i seguenti soggetti:

- a. apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA") ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b. gli Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- c. le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d. le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico;
- e. le Associazioni degli apicoltori rispondenti ai seguenti criteri di rappresentatività:
 - avere sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo;
 - associare almeno n. 100 soci apicoltori in regola con l'iscrizione alla banca dati dell'anagrafe apistica;
ovvero,
 - associare almeno 30 apicoltori in possesso complessivamente di almeno 10.000 alveari regolarmente iscritti alla BDA. In tal caso, l'apicoltore che aderisce a più Associazioni dovrà rilasciare apposita dichiarazione di attribuzione esclusiva della propria adesione ad una ben definita Associazione ai fini del riconoscimento regionale della rappresentatività della stessa.

4.4. Nuovo Beneficiario: il soggetto richiedente il beneficio che per la sub-azione interessata **non ha mai** usufruito di aiuti pubblici negli ultimi cinque anni nell'ambito dei precedenti programmi apistici.

4.5. Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA): in virtù delle deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, i Servizi



Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo sono stati soppressi ed in loro sostituzione sono stati istituiti i Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA) Abruzzo Est, Abruzzo Ovest ed Abruzzo Sud. I bacini territoriali di riferimento dei suddetti STA sono individuati così come di seguito specificati:

• **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO EST**

Province di Teramo e Pescara

• **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO OVEST**

Provincia di L'Aquila

• **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO SUD**

Provincia di Chieti

5. FINALITA'

Il presente Programma quadro di attuazione della citata nuova regolamentazione comunitaria stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura abruzzese, in sostituzione del precedente Programma quadro di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 920/P.

Inoltre, il nuovo documento di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di apicoltura è finalizzato a definire le procedure amministrative di predisposizione ed attuazione dei Sottoprogrammi triennali da inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la richiesta di finanziamento, le misure da finanziare, nonché i criteri di valutazione delle domande di aiuto presentate dai beneficiari sulla base dei specifici bandi annuali ed i criteri di formulazione delle graduatorie regionali degli stessi beneficiari.

6. OBIETTIVI

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti ed alla luce delle recenti normative comunitarie e nazionali, l'obiettivo strategico del presente Programma è sviluppare e migliorare il comparto dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente naturale e di tutela della salute del consumatore.

Altri obiettivi specifici sono:



- sviluppare le capacità professionale degli apicoltori;
- sensibilizzare i consumatori;
- potenziare i servizi di divulgazione, informazione ed assistenza tecnica;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche;
- ridurre i costi di produzione;
- razionalizzare la pratica del nomadismo;
- migliorare l'efficienza gestionale degli allevamenti apistici;
- favorire il ripopolamento del patrimonio apistico;
- ridurre l'incidenza dei danni causati dalle patologie legate all'allevamento delle api ed, in particolare, della varroa.

7. INTERVENTI AMMISSIBILI

Le misure ammissibili al cofinanziamento (50% a carico del FEAGA e il restante 50% a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) che, compatibilmente con le assegnazioni ministeriali alle singole Regioni, possono essere incluse nel sottoprogramma apicolo regionale triennale ed annuale sono le seguenti:

- a) Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c) Razionalizzazione della transumanza;
- d) Sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e) Sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f) Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g) Monitoraggio del mercato;
- h) Miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.

Sono ammissibili al cofinanziamento solo quelle voci di spesa che non hanno beneficiato di altri finanziamenti a qualsiasi titolo erogati e per le quali non siano in corso di istruttoria ulteriori domande di finanziamento dello stesso beneficiario da parte di Amministrazioni pubbliche.



8. COMPITI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

In linea con quanto stabilito dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ed in armonia con l'attuale Organizzazione regionale ed il contenuto del presente Programma quadro, il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca provvede:

- i. a predisporre ed approvare, d'intesa con le Organizzazioni, le Associazioni, gli Enti ed Istituti rappresentativi del settore apistico regionale e competenti in materia di agricoltura, i sottoprogrammi regionali: triennali ed annuali;
- ii. ad inviare i suddetti sottoprogrammi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la richiesta di finanziamento;
- iii. a rimodulare gli stessi sottoprogrammi in funzione del finanziamento accordato alla Regione Abruzzo dal citato Ministero a seguito della decisione positiva comunitaria;
- iv. a predisporre ed emanare, in linea con il presente Programma quadro, lo specifico provvedimento amministrativo (bando annuale) di attuazione operativa dei sottoprogrammi regionali;
- v. a ricevere le domande di aiuto e di pagamento delle domande dei beneficiari ed alle relative procedure istruttorie;
- vi. ad acquisire tutte le domande pervenute inserendo le stesse sul portale SIAN, se non già presenti. Terminata l'attività di acquisizione si procede ad eseguire la funzione di "rilascio" (protocollazione AGEA) per ogni singola domanda inserita per arrivare allo stato di avanzamento "DEFINITIVO";
- vii. a verificare:
 - la costituzione del fascicolo aziendale da parte del beneficiario richiedente;
 - la correttezza dei dati indicati in domanda con quelli riportati nel predetto fascicolo;
 - la presenza di eventuali altre domande di aiuto ammesse a finanziamento presentate dal medesimo soggetto nelle precedenti annualità;



- viii. a richiedere ad AGEA-Organismo Pagatore, ove ciò non contrasti con la normativa di riferimento, di registrare nel SIAN tutte le variazioni, di qualsiasi natura, da apportare successivamente alle domande inserite;
- ix. a gestire, sulla base delle indicazioni contenute nei manuali operativi predisposti dal Sistema Informativo Nazionale ed AGEA, le varie fasi istruttorie che vanno dal “Preventivo” al “Consuntivo”, alla Compilazione della “Check-list”, alla predisposizione ed approvazione delle graduatorie regionali di concessione dei finanziamenti ed, infine, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi elenchi ad AGEA-Organismo Pagatore;
- x. a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente Programma quadro, il Programma triennale, il bando annuale ed ogni altra disposizione utile alla corretta e trasparente informazione ai beneficiari;
- xi. a pubblicare, per le motivazioni di cui sopra, nel sito internet del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, la stessa documentazione;
- xii. a coordinare le attività di competenza dei Servizi Territoriali per l’Agricoltura;
- xiii. a predisporre la relazione finale da presentare ad AGEA ed al competente Ministero in relazione alle somme annualmente assegnate alla regione Abruzzo;
- xiv. a recepire e diffondere ogni eventuale successiva disposizione o circolare interpretativa che sia emanata dalle Autorità competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a diffondere ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione della normativa vigente in materia.

9. COMPITI DI PERTINENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L’AGRICOLTURA (STA)

Le Deliberazioni della Giunta regionale d’Abruzzo 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, hanno formulato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed hanno individuato in capo ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura Abruzzo Est, Abruzzo Ovest, Abruzzo Sud, la competenza allo svolgimento di tutti gli accertamenti finali degli interventi finanziati, delle verifiche



in situ e in loco con conseguente applicazione delle sanzioni per le irregolarità individuate con riferimento alla sfera di competenza.

Gli stessi STA informatizzano nel SIAN gli esiti dei controlli, compilano le apposite check-list e trasmettono, entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, la documentazione cartacea al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca che ne curerà la conservazione nel fascicolo del beneficiario.

10. PROCEDURE E CRITERI OPERATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNITARI IN APICOLTURA

- i. Le richieste avanzate dai beneficiari individuati dal presente Programma, ai fini della formulazione della successiva graduatoria delle istanze istruite favorevolmente e di quelle ammesse al finanziamento di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, sono valutate secondo i parametri di seguito indicati per le diverse tipologie, assegnando a ciascuno il punteggio di merito relativo:

A. Apicoltori

Parametri		Punti
a)	Aziende ricadenti in aree Natura 2000, ovvero in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della ex direttiva 75/268/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1975	1
b)	Apicoltori di età non superiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto	1
c)	Possesso di partita IVA	0,5
d)	Possesso di partita IVA agricola	1
e)	Iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio con la codifica di "attività agricola"	2
f)	Aziende che attuano apicoltura biologica certificata da organismo pubblicamente riconosciuto	1
g)	Imprenditrici apistiche	1
h)	Per il possesso di alveari denunciati:	
	➤ fino a 50 unità	0,5
	➤ da 51 a 100	1
	➤ da 101 a 150	1,5
	➤ da 151 a 400	2,5
	➤ da 401 a 600	3
	➤ oltre 600	3,5



B. Forme associate (ad esclusione degli Enti pubblici, privati e di ricerca)

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Numero dei soci aderenti, in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale - BDA: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da 30 a 100 ➤ da 101 a 150 ➤ oltre 150 	1 1,5 2
c)	Numero di alveari rappresentati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da 5.001 a 10.000 ➤ oltre 10.000 	2 3
d)	Quantità di prodotto commercializzato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ fino a 3.000 quintali ➤ oltre 3.000 quintali 	2 3
e)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1-3 anni ➤ 4-5 anni ➤ oltre 5 anni 	0,5 1 2

C. Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Sede operativa nella regione Abruzzo	2
c)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1-3 anni ➤ 4-5 anni ➤ oltre 5 anni 	0,5 1 2
d)	Conformità del progetto alle linee programmatiche del Sottoprogramma regionale ed aderenza dello stesso alle problematiche di specifici territori regionali	1



- ii. Le richieste dei beneficiari sono soddisfatte fino alla concorrenza della quota di finanziamento pubblico assegnata alla Regione Abruzzo; qualora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel corso di realizzazione del sottoprogramma regionale, assegni alla regione Abruzzo ulteriori finanziamenti, per la utilizzazione degli stessi si procede allo scorrimento delle eventuali “domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi”, scorrendo le specifiche graduatorie regionali predisposte per singola azione o sub-azione.
- iii. La stessa procedura si adotta qualora vi siano rinunce di contributo da parte dei beneficiari o si verifichino economie di spesa in corso di realizzazione del Sottoprogramma regionale. Va da sé che, per ovvi motivi di efficienza ed efficacia della gestione dei singoli bandi annuali, le rinunce di che trattasi devono essere comunicate al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (Via Catullo, 17 – 65127 Pescara) **entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione della domanda di finanziamento.** Le rinunce di finanziamento, totali o parziali, del contributo richiesto nella domanda di aiuto, presentate successivamente alla data sopra indicata, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, comportano l’esclusione degli interessati dai benefici economici in apicoltura per il triennio successivo.
- iv. Qualora, invece, i fondi assegnati ad una o più misure, azioni o sottoazioni programmate non vengano totalmente utilizzate per mancanza di richieste sufficienti a coprire l’intera spesa pubblica disponibile, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, valutate le necessità finanziarie delle altre misure, azioni e sottoazioni, può apportare variazioni negli importi finanziari di ciascuna misura o azione, fermo restando il massimale del contributo pubblico del Programma annuo di riferimento, previa comunicazione delle stesse variazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA - Coordinamento.
- v. Il Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca è autorizzato a mettere in atto analogha rimodulazione, dopo avere soddisfatto lo scorrimento di graduatoria per le azioni interessate, anche per le somme provenienti da economie di spesa comunicate dagli Enti beneficiari nel corso di realizzazione del Programma operativo annuale.



- vi. Le istanze di aiuto avanzate dai beneficiari che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell'ambito dei precedenti sottoprogrammi regionali apistici, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze delle ditte che non hanno mai beneficiato (**nuovo beneficiario**), per la stessa sottoazione, di aiuti pubblici negli ultimi cinque anni.
- vii. Ovviamente, in tal caso la priorità di finanziamento è accordata in ordine crescente secondo l'ultimo quinquennio di riferimento del contributo concesso. In altri termini, precede il richiedente che registra una data di finanziamento più remota nel tempo per la specifica sottoazione.
- viii. A parità di punteggio attribuito alle istanze presentate, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti l'ammontare di aiuto inferiore. In caso di ulteriore parità, per gli apicoltori e gli imprenditori apistici prevale l'età più giovane del richiedente, mentre per gli Enti e le Associazioni degli apicoltori si procede secondo la maggiore rappresentatività in termini di apicoltori associati.
- ix. Sono motivi di esclusione dai benefici previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013:
- La mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo pubblico;
 - La incompletezza della domanda di aiuto o di pagamento;
 - L'aver percepito per lo stesso investimento un aiuto pubblico in virtù di altra normativa comunitaria, nazionale o regionale;
 - Essere stato assegnatario nel precedente programma apistico annuale di un contributo pubblico e non avere realizzato l'investimento richiesto senza motivata giustificazione o comunicazione all'Autorità regionale competente.

11. VINCOLI E PRESCRIZIONI

- i. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze



eccezionali. Tale periodo minimo è stabilito, salvo diversa indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in un anno per il materiale genetico, in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.

- ii. I materiali e le attrezzature di cui al precedente punto i., qualora non marcati direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014.
- iii. Il materiale genetico è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (APE) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico della razza *Apis mellifera ligustica*.
- iv. Il materiale informativo, divulgativo o promozionale prodotto nell'ambito delle misure di cui al precedente punto 7. del presente programma deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura “*Unione europea*”, il logo della Repubblica italiana con sottostante dicitura “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*” e, nello stesso frontespizio, il logo della Regione Abruzzo con sottostante dicitura “*Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca*”.
- v. L'acquisto massimo finanziabile di arnie, di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine non può superare, per singolo beneficiario, il numero di alveari regolarmente iscritti all'anagrafe apistica (BDA).
- vi. Per l'acquisto di arnie non è ammessa nello stesso anno di riferimento la cumulabilità del finanziamento riservato agli apicoltori stanziali con quello riservato agli apicoltori nomadisti.



- vii. Per ogni domanda, il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca predispone un apposito fascicolo amministrativo contenente tutti i documenti presentati dal soggetto richiedente e l'esito dei controlli espletati sulla domanda medesima. Il fascicolo in questione deve contenere anche una copia conforme all'originale di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria e per comprovare le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
- viii. Per ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma triennale ed annuale deve essere riportata la dicitura "ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013", al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata esclusivamente dalla Unione Europea e dallo Stato Italiano.
- ix. Non sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

12. DISPOSIZIONI FINALI

- i. Il precedente Programma Quadro, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2011, n. 920/P, è abrogato.
- ii. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, salvo che il fatto costituisca reato, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato e anche per il triennio successivo.
- iii. Analoga penalizzazione è prevista anche per quei soggetti che non comunicano la rinuncia totale o parziale al finanziamento assegnato, nei tempi previsti dal presente Programma e dallo specifico bando annuale, e, quindi, non consentono all'Amministrazione regionale di attribuire i fondi in questione ad altri soggetti interessati.



- iv. Le suddette penalizzazioni non si applicano in presenza di circostanze eccezionali e cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione.
- v. Il presente Programma quadro conserva la sua validità anche per gli anni successivi a quello di approvazione da parte della Giunta regionale, fermo restando le tipologie tecniche delle misure attivabili, i beneficiari, le procedure ed i criteri operativi per l'attuazione degli interventi comunitari in apicoltura.
- vi. Qualora le scadenze indicate nel sottoprogramma della Regione Abruzzo coincidano con i giorni festivi o non lavorativi (sabato compreso), i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

Pescara, 11 gennaio 2016


Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE



Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco LA CIVITA



RDF/rdf

